



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Il Consiglio dei Ministri recepisce la direttiva NIS (Network and Information Security)
Trasmesso alle Camere lo schema del D.lgs. per l'adeguamento al General Data Protection Regulation

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Indicazioni sulle modalità di nomina del DPO (o RPD)
Sottoposte dall'ANAC a consultazione pubblica le Linee Guida per il rating di impresa

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'amministratore deve controllare l'operato dei professionisti nominati
Caratteri necessari del know how nel contratto di franchising
Il contratto preliminare può prevalere sul definitivo
L'art. 2497 c.c., co. cod. civ. non prevede una condizione di procedibilità dell'azione contro la holding

Il Consiglio dei Ministri recepisce la direttiva NIS (Network and Information Security)

Decreto del Consiglio dei Ministri del 16 Maggio 2018

Lo scorso 16 maggio, il Consiglio dei Ministri ha approvato mediante Decreto lo schema definitivo di recepimento della direttiva comunitaria n. 2016/1148, conosciuta anche come direttiva *Network and Information Security (NIS)*. In particolare, la predetta direttiva europea ha l'obiettivo di armonizzare le diverse normative degli Stati membri in materia di *cyber security*, individuando standard minimi comuni ed elevati per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Il Decreto, come dichiarato dal Governo, persegue l'obiettivo di: *i)* promuovere la cultura della gestione del rischio e l'onere di segnalazione in caso di incidenti, soprattutto per gli operatori che svolgono servizi essenziali e per i soggetti che forniscono servizi digitali; *ii)* implementare la sicurezza dei sistemi informatici nazionali; *iii)* promuovere la cooperazione in tema di *cyber security* a livello nazionale e comunitario. Inoltre, al fine di predisporre misure adeguate per evitare incidenti informatici è stata istituita l'Autorità *NIS* ed il *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* italiano le quali dovranno svolgere attività tecniche e di prevenzione, coordinandosi anche con le altre Autorità europee.

[torna su](#)

Trasmesso alle Camere lo schema del D.lgs. per l'adeguamento al General Data Protection Regulation

Schema di Decreto Legislativo del 10 maggio 2018

È stato inviato alle Camere del Parlamento italiano il testo del Decreto Legislativo recante *"disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*. In particolare, il predetto testo normativo è volto a garantire l'adeguamento della disciplina nazionale al Regolamento europeo denominato *GDPR (General Data Protection Regulation)*, il quale sarà direttamente applicabile in Italia dal 25 maggio 2018. Al fine di garantire tale adeguamento, il provvedimento in parola, il quale dovrà essere emanato dal Governo entro il prossimo 21 maggio, prevede altresì una parziale abrogazione del Codice della Privacy del 2003. Infatti, sono state soppresse le disposizioni incompatibili con la normativa comunitaria ed allo stesso tempo sono stati modificati, in maniera conforme al Regolamento, gli aspetti lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati e non regolati direttamente dal *GDPR*. Tra le varie modifiche eseguite, si segnala in particolare quella dell'art. 1 del Codice della *Privacy* rubricato *"Oggetto"* prevedendo che: *"Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") e del presente decreto, [ndr. e deve essere fatto] nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona"*. Inoltre, è stata depenalizzata l'ipotesi di mancata disposizione delle misure di sicurezza poiché la normativa europea non impone l'individuazione di misure minime, basando il sistema della responsabilità sul principio di c.d. *accountability*. Inoltre il Decreto Legislativo fa salvi i provvedimenti rilasciati sino ad ora dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e le autorizzazioni, le quali, tuttavia, dovranno essere successivamente modificate in coerenza con le Linee Guida che lo stesso Garante dovrà emanare.

[torna su](#)

Indicazioni sulle modalità di nomina del DPO (o RPD)

Comunicazione del Garante per la protezione dei dati personali del 14 Maggio 2018

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito uno “*Schema di atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679*”. Oltre a fornire il predetto modello, che i soggetti obbligati possono utilizzare per la segnalazione della nomina del RPD, il Garante precisa altresì che l’invio dei dati dovrà avvenire tramite un apposito canale telematico. In particolare, il format in commento è stato pubblicato al solo scopo di consentire ai soggetti obbligati, o a chi voglia dotarsi volontariamente di un RPD, di individuare le informazioni essenziali da trasmettere al Garante. Il modello della pubblicazione contiene le seguenti informazioni: *i)* i dati del titolare o del responsabile del trattamento; *ii)* l’indicazione dell’RPD ed il tipo di designazione prescelta (interna/esterna); *iii)* i compiti e le funzioni demandate all’RPD; *iv)* i dati del contratto dello stesso responsabile della protezione dei dati. La comunicazione al Garante, obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del Regolamento europeo denominato *GDPR (General Data Protection Regulation)*, potrà avvenire solo ed esclusivamente tramite il canale on line e faciliterà il dialogo tra l’Autorità e il RPD, senza l’intermediazione di soggetti terzi.

[torna su](#)

Sottoposte dall’ANAC a consultazione pubblica le Linee Guida per il rating di impresa

Bozza delle Linee guida ANAC dell’11 maggio 2018

Lo scorso 11 maggio, l’ANAC ha pubblicato – ai fini della pubblica consultazione - la bozza delle linee guida sulle modalità di rilascio del *rating* di impresa, denominate appunto “*Istituzione del rating di impresa e delle relative premialità*”. In particolare, fino al 29 giugno 2018 sarà possibile inviare suggerimenti o osservazioni relative al documento in parola. A tal fine, si precisa che il *rating* di impresa, ad oggi, è elemento centrale per l’aggiudicazione degli appalti pubblici e si assegna all’impresa in base ai comportamenti tenuti sia nella fase di gara e aggiudicazione, sia nella fase di esecuzione del contratto. Inoltre, il *rating*, rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, può anche essere richiesto volontariamente dall’impresa. Le linee guida in commento però chiariscono le finalità per le quali è possibile inoltrare la domanda ed in particolare: “*a) qualificazione in gara per i servizi, forniture e lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro; b) determinazione dell’incremento convenzionale premiante ai fini dell’attestazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici; c) calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 13 del codice dei contratti pubblici; d) riduzione della garanzia per la partecipazione alla procedura e della garanzia definitiva, ai sensi degli articoli 93, comma 7 e 103, comma 1 del codice dei contratti pubblici*”. L’istituzione del *rating* di impresa è finalizzato quindi alla costruzione di un sistema reputazionale dove l’affidabilità delle società, partecipanti alle gare d’appalto, è determinata, per aspetti qualitativi e quantitativi, attraverso criteri oggettivi e misurabili, divenendo un fattore importante nella scelta della p.a. della controparte in sede di aggiudicazione. Le Linee Guida rilevano infine come resti da chiarire il rapporto tra il rating di impresa ed il rating di legalità delle imprese rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

[torna su](#)

L'amministratore deve controllare l'operato dei professionisti nominati

Corte di Cassazione - Sezione Penale - Sentenza del 10 maggio 2018 n. 20798

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla sussistenza di una responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale in capo all'amministratore che non ha vigilato sull'attività del professionista nominato (per cosa?). Nel caso di specie, in particolare, l'amministratore di una s.r.l. fallita, della quale non era stato possibile ricostruire correttamente il volume d'affari e la consistenza patrimoniale, non aveva provveduto alla nomina di un altro professionista per la tenuta delle scritture contabili, dopo la rinuncia del precedente incaricato. In tal caso la Suprema Corte non ha riconosciuto alcuna responsabilità in capo al primo incaricato per la tenuta delle scritture contabili, mentre ha precisato che sull'amministratore grava sempre l'onere di verificare la regolarità dell'attività svolta dai professionisti di cui si avvale. Infatti, per tali circostanze, vige una presunzione semplice in forza della quale tutti i dati contenuti nelle scritture contabili sono stati trascritti dal professionista in base alle informazioni comunicategli dall'imprenditore o dall'amministratore stesso. Pertanto l'eventuale mancanza o inesattezza dei dati contabili è comunque responsabilità dell'amministratore. Quest'ultimo dovrebbe, quindi, eventualmente fornire adeguata prova contraria per dimostrare "l'incolpevole possibilità di assicurare la regolare tenuta della contabilità" (a tale proposito, nel caso di specie le difficoltà economiche ed i problemi di salute dell'amministratore non sono state ritenute ragioni sufficienti per superare la presunzione di responsabilità dell'amministratore medesimo).

[torna su](#)

Caratteri necessari del know how nel contratto di franchising

Corte di Cassazione - Sezione Civile - Ordinanza del 10 maggio 2018 n. 11256

Con l'ordinanza in commento, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che il *know how* riportato nel contratto di *franchising*, pur non essendo elemento imprescindibile, non può "svilarsi verso formule eccessivamente generiche e fumose". In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato l'importanza della trasmissione delle conoscenze nel *franchising*, come si evince dall'art. 3 lett. a) della l. 129 del 2004 che lo ha individuato tra i contenuti minimi ed essenziali del contratto. L'interesse alla trasmissione del *know how* è peraltro comune ad entrambe le parti: per l'affiliante al fine di verificarne l'eventuale abuso e per l'affiliato per comprenderne l'effettiva portata. Inoltre, la Corte ha ritenuto di dover interpretare il concetto di *know how* in maniera elastica così da poterlo identificare, di volta in volta, in base all'attività svolta, idealmente, dal *franchisor* e, concretamente, dal *franchisee*. Le informazioni che devono essere trasmesse dall'affiliante, tuttavia, non devono essere estremamente complesse, ma devono risultare in modo chiaro e costituire "conoscenze indispensabili per l'affiliato per l'uso, la vendita o la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali" così da permettere - all'affiliato - di esercitare l'attività economica coerentemente con la rete di affiliazione. Pertanto, all'interno del contratto, il *know how* deve essere determinato con esattezza e deve essere descritto in maniera sufficiente, così da poterne apprezzare la segretezza e la portata sostanziale.

[torna su](#)

Il contratto preliminare può prevalere sul definitivo

Corte di Cassazione - Sezione Civile - Ordinanza del 17 marzo 2018 n. 6223

Con l'ordinanza in oggetto, la seconda sezione Civile della Corte di Cassazione ha sancito la prevalenza del contenuto del contratto definitivo su quanto previsto nel preliminare. Sebbene la pronuncia confermi un orientamento oramai consolidato in giurisprudenza, è interessante la valutazione della Corte sull'importanza del momento di stipulazione del contratto definitivo. Infatti, la stipula del definitivo, a giudizio della Suprema Corte, non è mera esecuzione del preliminare, ma è un nuovo ed autonomo momento in cui le parti possono, eventualmente, concordare anche un nuovo assetto di interessi. Tuttavia se le parti, in caso di conflitto interpretativo, volessero far prevalere il contenuto del preliminare potranno inserire un'apposita clausola contrattuale nel definitivo, o in alternativa stipulare un accordo *a latere* individuando il contenuto del preliminare ancora vincolante per le parti anche dopo la stipula del definitivo.

[torna su](#)

L'art. 2497 c.c., co. cod. civ. non prevede una condizione di procedibilità dell'azione contro la holding

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 05 Dicembre 2017 n. 29139

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che il terzo comma dell'articolo 2497 del cod. civ. pone un obbligo risarcitorio soltanto in capo alla *holding* nei confronti dei soci o dei creditori della controllata per effetto dell'abuso dell'attività di direzione e coordinamento. In particolare, la Suprema Corte, ribaltando le due precedenti sentenze di merito, ha chiarito che il socio ed il creditore sociale possono esperire un'azione risarcitoria direttamente nei confronti della controllante non avendo alcun obbligo di richiedere prima tale risarcimento nei confronti della controllata. Tuttavia i soci ed i creditori della controllata potranno agire verso la controllante esclusivamente qualora l'interesse da loro vantato non sia stato soddisfatto dalla stessa controllata. La *ratio* del sistema di responsabilità, così delineato, è quella di evitare che la controllata, già danneggiata dall'attività di direzione e controllo, sia costretta a risarcire il creditore o il socio in forza di un *beneficium excussionis*, che produrrebbe i suoi effetti nell'esclusivo interesse della controllante, con un conseguente ed ulteriore impoverimento del patrimonio della società eterodiretta.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it